REGOLAMENTO (CEE) N. 125/71 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1971

che modifica il regolamento (CEE) n. 1519/70 relativo alle misure da applicare alle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69 in seguito alla svalutazione del franco francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1586/69 del Consiglio, dell'11 agosto 1969, relativo a talune misure di politica congiunturale da applicare nel settore agricolo in seguito alla svalutazione del franco francese (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 677/70 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1519/70 della Commissione, del 28 luglio 1970, relativo a talune misure da applicare alle merci cui si applica il regolamento (CEE) n. 1059/69 in seguito alla svalutazione del franco francese (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2075/70 (4), ha fissato le sovvenzioni che la Francia deve concedere all'importazione, nonchè gli importi compensativi che la Francia deve riscuotere all'esportazione delle merci in questione ; che le sovvenzioni e gli importi compensativi sono stati calcolati, a partire dal 12 ottobre 1970, in base a un prezzo d'acquisto del burro pari a 940 FF per 100 chilogrammi ;

considerando che il governo francese ha deciso di portare, con effetto dal 16 gennaio 1971, il prezzo d'acquisto del burro al livello del prezzo comunitario ;

considerando che, di conseguenza, è opportuno modificare, per quanto riguarda le merci comprese nelle sottovoci 21.07 F VI a IX della tariffa doganale comune, le sovvenzioni da accordare all'importazione e gli importi compensativi da riscuotere all'esportazione che figurano nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1519/70 ;

considerando inoltre che, tenendo conto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2210/70 della Commissione, del 30 ottobre 1970, che abroga i regolamenti (CEE) n. 662/69, n. 1033/69, n. 1489/69 e n. 1659/69, relativi alla vendita a prezzo ridotto di burro d'ammasso pubblico (5), e del regolamento (CEE) n. 2211/70 della Commissione, del 30 ottobre 1970, che abroga il regolamento (CEE) n. 1651/70 relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi (6), l'articolo 1, paragrafo 2 a), e l'allegato II al regolamento (CEE) n. 1519/70 sono divenuti inoperanti e conviene quindi abrogarli ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 a), del regolamento (CEE) n. 1519/70 è abrogato.

Articolo 2

1. Per quanto riguarda le sottovoci 21.07 F VI a IX della tariffa doganale comune, l'allegato I al regolamento (CEE) n. 1519/70 viene modificato come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Le note da (4) a (15) dell'allegato I del regolamento summenzionato sono abrogate.

2. L'allegato II al regolamento (CEE) n. 1519/70 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso è applicabile dal 16 gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 202 del 12. 8. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 16. 4. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 167 del 30. 7. 1970, pag. 13.
(4) GU n. L 230 del 17. 10. 1970, pag. 1.
(5) GU n. L 240 del 30. 10. 1970, pag. 58.
(6) GU n. L 240 del 30. 10. 1970, pag. 59.

ALLEGATO

(FF/100 kg)

Voce della tariffa	Importo totale	Importi parziali detraibili in caso di ricorso al regime di perfezionamento attivo								
		Frumento tenero	Frumento duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zucchero	Melassa	Latte intero in polvere
21.07 F VI a) 1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.07 F VI a) 2	2,49	2,49	—	—	—	—	—	—	—	—
21.07 F VI b) 1	2,20	—	—	—	—	—	—	2,20	—	—
21.07 F VI b) 2	4,07	1,87	—	—	—	—	—	2,20	—	—
21.07 F VI c)	4,95	—	—	—	—	—	—	4,95	—	—
21.07 F VII a) 1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.07 F VII a) 2	1,42	1,42	—	—	—	—	—	—	—	—
21.07 F VII b) 1	2,20	—	—	—	—	—	—	2,20	—	—
21.07 F VII b) 2	1,90	0,80	—	—	—	—	—	1,10	—	—
21.07 F VIII a)	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.07 F VIII b)	1,10	—	—	—	—	—	—	1,10	—	—
21.07 F IX	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—